



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Le novità dell'ADR 2025

dott. chim. Michele Checchin
Dangerous Goods Safety Advisor



Il trasporto delle merci pericolose



POSTAL ADDRESS—ADRESSE POSTALE: UNITED NATIONS, N.Y. 10017

Reference: C.N.432.2024.TREATIES-XI.B.14 (Depositary Notification)

AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF
DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR)

GENEVA, 30 SEPTEMBER 1957

ENTRY INTO FORCE OF AMENDMENTS BY FRANCE TO ANNEXES A AND B,
AS AMENDED¹

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary,
communicates the following:

By 1 October 2024, none of the Contracting Parties to the ADR had communicated an
objection to the Secretary-General. Consequently, in accordance with the provisions of article 14 (3) of
the ADR, the above-mentioned amendments shall enter into force for all the Contracting Parties on
1 January 2025.

11 October 2024



Il trasporto delle merci pericolose

TRASPORTI INTERNAZIONALI:

A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2025

E' POSSIBILE EFFETTUARE TRASPORTI SECONDO ADR ED.2023 (vedi 1.6.1.1. ADR2025) FINO AL 30/06/2025

TRASPORTI NAZIONALI:


A PARTIRE DAL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
ITALIA: in attesa di recepimento

Il trasporto delle merci pericolose

ADR	DIRETTIVA	DATA DIRETTIVA	RECEPIMENTO	
2009	2008/68/CE	24.09.2008	D.Lgs	27.01.2010
2011	2010/61/UE	02.09.2010	D.M.	03.01.2011
2013	2012/45/UE	03.12.2012	D.M.	21.01.2013
2015	2014/103/UE	22.11.2014	D.M.	16.01.2015
2017	2016/2309/UE	16/12/2016	D.M.	12.05.2017
2019	2018/1846/UE	26/11/2018	D.M.	12.02.2019
2021	2020/1833/UE	02/10/2020	D.M.	18.01.2021
2023	2022/2407/UE	20/09/2022	D.M.	23.01.2023
<u>2025</u>	In attesa	-	D.M.	In attesa

Il trasporto delle merci pericolose

Periodo obbligatorio e transitorio dei regolamenti



Anno Mese	2023												2024												2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TRASPORTO DI MERCE PERICOLOSA SU STRADA																																			
	ADR ed.2021						ADR ed. 2023																		ADR ed.2025											

ADR 2025 – Novità

- Parte 1 – Adeguamento definizioni + approfondimento 1
- Parte 2 – Classe 9
- Parte 3 – Nuovi numeri ONU e nuove DS
- Parte 4 – Adeguamenti
- Parte 5 – Novità rilevanti + Approfondimenti 2 e 3
- Parte 6 – Nessun cambiamento rilevante
- Parte 7 – Nessun cambiamento rilevante
- Parte 8 – 8.1.2 Documenti di bordo
- Parte 9 – Innovazione tecnologia

ADR 2025 – Novità

Parte 1

Parte 1

Capitolo 1.1 CAMPO D'APPLICAZIONE E APPLICABILITA'

Le disposizioni dell'ADR non si applicano al:

(a) (i) trasporto di merci pericolose effettuato da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire qualsiasi perdita di contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Quando queste merci sono liquidi infiammabili trasportati in recipienti ricaricabili riempiti da, o per, un privato, la quantità totale non deve superare 60 litri per recipiente e 240 litri per unità di trasporto. Le merci pericolose negli IBC, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio;

(ii) **trasporto, da parte di privati**, entro i limiti definiti alla lettera (a), (i), di merci pericolose inizialmente destinate al loro uso personale o domestico o alle loro attività ricreative o sportive e **che sono trasportate come rifiuti**, anche quando tali merci pericolose non sono più imballate nel loro imballaggio originale per la vendita al minuto, a condizione che siano prese misure per impedire qualsiasi perdita nelle normali condizioni di trasporto;

ADR 2025 – Novità

Parte I

Capitolo 1.8.3 Consulente per la sicurezza

Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

(a) *(Riservato)*


(b) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero

(c) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, **spedizioni** o trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente **spedizioni nazionali** o trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

Perfettamente allineato con il D.M. del 07/08/2023

ADR 2025 – APPROFONDIMENTO 1 (1)

DM 7/8/2024 ESENZIONE NOMINA CONSULENTE



ADR 2025 – APPROFONDIMENTO 1 (2)

Circolare MIT N.13921 del 14 maggio 2024

«Commenti e chiarimenti operativi all'applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR».

- ✓ Regimi di esenzione non esclusivi . Istituzione di più registri
- ✓ Casi di esenzione di cui all'art. 4 del DM 7/8/2024
 - Casi di **esenzione parziale**: la categoria 4 non rientra nel conteggio delle operazioni mensili ed annuali
 - Conteggio annuale basato su anno solare (gen-dic) e non anno mobile
 - Il numero di operazioni è determinato facendo riferimento alle operazioni di ogni singola sede operativa
 - Il numero delle operazioni è conteggiato nel loro complesso;
 - Ogni impresa deve considerare solamente la conformità della propria spedizione relativamente alla spedizione in regime di esenzione 1.1.36. (parziale)

ADR 2025 – APPROFONDIMENTO 1 (3)

Circolare MIT N.13921 del 14 maggio 2024

«Commenti e chiarimenti operativi all'applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR».

- ✓ Spedizioni in regime di esenzione parziale (art.4) e spedizioni occasionali (art.5) sono applicabili dalla stessa azienda. Non sono cumulativi.
- ✓ **Non beneficiano dell'esenzione dalla nomina del consulente** i «destinati di merci pericolose in cisterna oppure alla rinfusa che svuotano con mezzi e personale proprio».
- ✓ Beneficiano dell'esenzione dalla nomina del consulente i «destinati di merci pericolose in cisterna oppure alla rinfusa che delegano l'attività di svuotamento, purché risultino soddisfatte le condizioni dell'art. 6».
- ✓ Precisazioni sulla formazione (frequenza, e-learning, competenza del docente).

ADR 2025 - Novità

Parte 2

Parte 2

2.1.5.1 **Gli oggetti ...**

Ai fini della presente sezione, con il termine "oggetto" si intendono macchinari, apparecchi o altri dispositivi contenenti uno o più merci pericolose (o residui di tali merci) che formano parte integrante dell'oggetto, necessari per il suo funzionamento e che non possono essere rimossi per il trasporto.

Un imballaggio interno non è considerato un oggetto.

Parte 2

2.1.5.2

Questi oggetti possono inoltre contenere **pile o batterie**.

Le pile e batterie al **litio metallico, al litio ionico e al sodio ionico** che costituiscono parte integrante di un oggetto devono essere conformi a un tipo che ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni in materia di prove del Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 38.3.

Per gli oggetti contenenti prototipi di pre-produzione di pile o batterie al litio metallico, al litio ionico o al sodio ionico trasportati per la prova, o per gli oggetti contenenti pile o batterie al litio metallico, al litio ionico o al sodio ionico, di serie di produzione di non più di 100 pile o batterie, si applicano le prescrizioni della disposizione speciale 310 del capitolo 3.3.

Parte 2

Principali cambiamenti

CLASSE	DESCRIZIONE	CAMBIAMENTI
CLASSE 1	Materie ed oggetti esplosivi	LIEVI
CLASSE 2	Gas compressi o liquefatti	NESSUNO
CLASSE 3	Materie liquide infiammabili	LIEVI
CLASSE 4.1	Materie solide infiammabili, materie autoreattive, materie soggette a polimerizzazione ed esplosivi solidi sensibilizzati	LIEVI
CLASSE 4.2	Materie soggette ad accensione spontanea	LIEVI
CLASSE 4.3	Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili	NESSUNO
CLASSE 5.1	Materie comburenti	NESSUNO
CLASSE 5.2	Perossidi organici	LIEVI
CLASSE 6.1	Materie tossiche	LIEVI
CLASSE 6.2	Materie infettanti	NESSUNO
CLASSE 7	Materie radioattive	LIEVI
CLASSE 8	Materie corrosive	NESSUNO
CLASSE 9	Materie ed oggetti pericolosi diversi	LIEVI

Parte 2

Principali cambiamenti

CLASSE	DESCRIZIONE	CAMBIAMENTI
CLASSE 1	Materie ed oggetti esplosivi	LIEVI
CLASSE 2	Gas compressi o liquefatti	NESSUNO
CLASSE 3	Materie liquide infiammabili	LIEVI
CLASSE 4.1	Materie solide infiammabili, materie autoreattive, materie soggette a polimerizzazione ed esplosivi solidi sensibilizzati	LIEVI
CLASSE 4.2	Materie soggette ad accensione spontanea	LIEVI
CLASSE 4.3	Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili	NESSUNO
CLASSE 5.1	Materie comburenti	NESSUNO
CLASSE 5.2	Perossidi organici	LIEVI
CLASSE 6.1	Materie tossiche	LIEVI
CLASSE 6.2	Materie infettanti	NESSUNO
CLASSE 7	Materie radioattive	LIEVI
CLASSE 8	Materie corrosive	NESSUNO
CLASSE 9	Materie ed oggetti pericolosi diversi	LIEVI

ADR 2025 – Novità

Parte 2

CLASSE 9 : BATTERIE AL SODIO IONICO



2.2.9.1.7.2 *[nuova sottosezione]*

Le pile e batterie,
le pile e batterie contenute **in un dispositivo**, o
le pile e batterie imballate **con un dispositivo che contiene sodio ionico**,

che costituiscono un sistema elettrochimico ricaricabile in cui gli elettrodi positivo e negativo sono prodotti di intercalazione o di inserzione costruiti senza sodio metallico (o lega di sodio) in nessuno degli elettrodi e facendo uso di un composto organico non acquoso come elettrolita,

devono essere assegnate ai N° ONU 3551 o 3552, a seconda dei casi.

Parte 2

CLASSE 9 : BATTERIE AL SODIO IONICO



2.2.9.1.7.2

Esse possono essere trasportate sotto tali rubriche se rispettano le seguenti disposizioni:

(a) Ogni pila e batteria è del tipo che ha dimostrato soddisfare le prescrizioni di ogni prova del Manuale delle prove e dei criteri, Parte III, sottosezione 38.3;

NOTA: Le batterie devono essere di un tipo che ha dimostrato soddisfare le prescrizioni delle prove del Manuale delle prove e dei criteri, Parte III, sottosezione 38.3, indipendentemente dal fatto che le pile di cui sono composte siano di un tipo testato o meno.

(b) Ogni pila e batteria incorpora un dispositivo di protezione contro le sovrappressioni interne o è progettata in maniera tale da escludere una rottura violenta nelle normali condizioni di trasporto;

(c) Ogni pila e batteria è munita di un sistema efficace per impedire corto-circuiti esterni;

(d) Ogni batteria formata da pile o da serie di pile connesse in parallelo è equipaggiata con sistemi efficaci per evitare correnti inverse pericolose (per es. diodi, fusibili, ecc.);


(e) Le pile e le batterie devono essere fabbricate conformemente ad un programma di gestione della qualità come quello prescritto al 2.2.9.1.7.1 (e) da (i) a (ix) :

(f) I fabbricanti e i successivi distributori di pile o batterie mettono a disposizione il riassunto del rapporto di prova come specificato nel Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 38.3, paragrafo 38.3.5.

Parte 2

CLASSE 9 : BATTERIE AL SODIO IONICO

PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS



																		2	He	Helium	4.00260																																																				
													5	B	Boron	10.811	6	C	Carbon	12.011	7	N	Nitrogen	14.00674	8	O	Oxygen	15.9994	9	F	Fluorine	18.998403	10	Ne	Neon	20.1797																																					
													13	Al	Aluminium	26.981539	14	Si	Silicon	28.0855	15	P	Phosphorus	30.973762	16	S	Sulfur	32.066	17	Cl	Chlorine	35.4527	18	Ar	Argon	39.948																																					
19	K	Potassium	39.0983	20	Ca	Calcium	40.078	21	Sc	Scandium	44.95591	22	Ti	Titanium	47.88	23	V	Vanadium	50.9415	24	Cr	Chromium	51.9961	25	Mn	Manganese	54.938	26	Fe	Iron	55.847	27	Co	Cobalt	58.9332	28	Ni	Nickel	58.6934	29	Cu	Copper	63.546	30	Zn	Zinc	65.39	31	Ga	Gallium	69.723	32	Ge	Germanium	72.64	33	As	Arsenic	74.92159	34	Se	Selenium	78.96	35	Br	Bromine	79.904	36	Kr	Krypton	83.80		
37	Rb	Rubidium	85.4678	38	Sr	Strontium	87.62	39	Y	Yttrium	88.90585	40	Zr	Zirconium	91.224	41	Nb	Niobium	92.90638	42	Mo	Molybdenum	95.94	43	Tc	Technetium	98.9072	44	Ru	Ruthenium	101.07	45	Rh	Rhodium	102.9055	46	Pd	Palladium	106.42	47	Ag	Silver	107.8682	48	Cd	Cadmium	112.411	49	In	Indium	114.818	50	Sn	Tin	118.71	51	Sb	Antimony	121.760	52	Te	Tellurium	127.5	53	I	Iodine	126.90447	54	Xe	Xenon	131.29		
55	Cs	Cesium	132.90543	56	Ba	Barium	137.327	57-71	Lanthanide Series					72	Hf	Hafnium	178.49	73	Ta	Tantalum	180.9479	74	W	Tungsten	183.85	75	Re	Rhenium	186.207	76	Os	Osmium	190.23	77	Ir	Iridium	192.22	78	Pt	Platinum	195.08	79	Au	Gold	196.9665	80	Hg	Mercury	200.59	81	Tl	Thallium	204.3833	82	Pb	Lead	207.2	83	Bi	Bismuth	208.98037	84	Po	Polonium	(208.9824)	85	At	Astatine	209.9871	86	Rn	Radon	222.0176
87	Fr	Francium	223.0197	88	Ra	Radium	226.0254	89-103	Actinide Series					104	Rf	Rutherfordium	(261)	105	Db	Dubnium	(262)	106	Sg	Seaborgium	(266)	107	Bh	Bohrium	(264)	108	Hs	Hassium	(269)	109	Mt	Mitnerium	(268)	110	Ds	Darmstadtium	(268)	111	Rg	Roentgenium	(272)	112	Cn	Copernicium	(277)	113	Uut	Ununtrium	unknown	114	Uuq	Ununquadium	(289)	115	Uup	Ununpentium	unknown	116	Uuh	Ununhexium	(288)	117	Uus	Ununseptium	unknown	118	Uuo	Ununoctium	unknown
57	La	Lanthanum	138.9055	58	Ce	Cerium	140.115	59	Pr	Praseodymium	140.90765	60	Nd	Neodymium	144.24	61	Pm	Promethium	144.9127	62	Sm	Samarium	150.36	63	Eu	Europium	151.9655	64	Gd	Gadolinium	157.25	65	Tb	Terbium	158.92534	66	Dy	Dysprosium	162.56	67	Ho	Holmium	164.93032	68	Er	Erbium	167.26	69	Tm	Thulium	168.93421	70	Yb	Ytterbium	173.04	71	Lu	Lutetium	174.967														
89	Ac	Actinium	227.0278	90	Th	Thorium	232.0381	91	Pa	Protactinium	231.03588	92	U	Uranium	238.0289	93	Np	Neptunium	237.0482	94	Pu	Plutonium	244.0642	95	Am	Americium	243.0614	96	Cm	Curium	247.0703	97	Bk	Berkelium	247.0703	98	Cf	Californium	251.0796	99	Es	Einsteinium	(254)	100	Fm	Fermium	257.0951	101	Md	Mendelevium	258.1	102	No	Nobelium	259.1009	103	Lr	Lawrencium	(262)														

Parte 2

Litio ionico vs Sodio ionico

PARAMETRO DI CONFRONTO	BATTERIA LITIO IONICO	BATTERIA SODIO IONICO
ABBONDANZA SULLA CROSTA TERRESTRE	RARO	SESTO ELEMENTO PER ABBONDANZA
COSTO APPROVVIGIONAMENTO	ALTO	BASSO
SICUREZZA TRASPORTO/UTILIZZO	+ INFIAMMABILE	- INFIAMMABILE
RESISTENZA ALLA TEMPERATURE	0° ÷ + 50°C	-20° ÷ +60° C
IMPATTO AMBIENTALE	ALTI COSTI DI ESTRAZIONE	BASSI COSTI DI ESTRAZIONE
DENSITA' ENERGETICA	180 Wh/Kg ÷ 250 Wh/Kg	120 Wh/Kg ÷ 160 Wh/kg
DURATA DEI CICLI	3.000 ÷ 6.000 volte	2.000 ÷ 3.000 volte

n.b.: La situazione è molto in divenire per il progresso tecnologico, le spinte geopolitiche degli approvvigionamenti.

ADR 2025 – Novità

Parte 3

Parte 3 –

Nuovi Numeri ONU

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Sistemi mobili e container per il trasporto alla rinfusa	
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3551	BATTERIE AGLI IONI DI SODIO con elettrolita organico	9	M4		9A	188 230 310 348 376 377 400 401 636 677	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3552	BATTERIE AGLI IONI DI SODIO CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o BATTERIE AGLI IONI DI SODIO IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO, con elettrolita organico	9	M4		9A	188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3553	DISILANO	2	2F		2.1	632 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3554	GALLIO CONTENUTO IN MANUFATTI	8	C11		8	366	5 kg	E0	P003	PP90	MP10		
3555	TRIFLUOROMETILAZOLO, SALE DI SODIO IN ACETONE, con almeno il 68 % (massa) di acetone	3	D	II	3	28	0	E0	P303	PP26	MP2		
3556	VEICOLO ALIMENTATO DA UNA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO	9	M11		9A	388 666 667 669	0	E0	P912				
3557	VEICOLO ALIMENTATO DA UNA BATTERIA AL LITIO METALLICO	9	M11		9A	388 666 667 669	0	E0	P912				
3558	VEICOLO ALIMENTATO DA UNA BATTERIA AL SODIO IONICO	9	M11		9A	388 404 666 667 669	0	E0	P912				
3559	DISPOSITIVI DI ESTINZIONE PER DISPERSIONE	9	M5		9	407	0	E0	P902				
3560	IDROSSIDO DI TETRAMETILAMMONIO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente almeno il 25 % di idrossido di tetrametilammonio	6.1	TC1	I	6.1-8	279 408	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2

Parte 3 – Nuovi Numeri ONU

- UN3551 BATTERIE AGLI IONI DI SODIO
- UN3552 BATTERIE AGLI IONI DI SODIO CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o BATTERIE AGLI IONI DI SODIO INSTALLATE IN UN DISPOSITIVO

- UN3556 VEICOLO ALIMENTATO DA UNA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
- UN3557 VEICOLO ALIMENTATO DA UNA BATTERIA AL LITIO METALLICO
- UN3558 VEICOLO ALIMENTATO DA UNA BATTERIA AL SODIO IONICO



Parte 3 – Disposizioni Speciali

400

Le pile e le batterie al sodio ionico e le pile e batterie al sodio ionico contenute in un dispositivo o imballate con un dispositivo, condizionate e proposte per il trasporto, non sono soggette ad altre disposizioni dell'ADR se soddisfano le seguenti condizioni:

(a) La pila o la batteria è in cortocircuito, quindi non contiene energia elettrica. Il cortocircuito della pila o batteria è facilmente verificabile (ad esempio barra omnibus tra i terminali);

(b) Ogni pila o batteria è conforme alle disposizioni di cui alle lettere (a), (b), (d), (e) e (f) del 2.2.9.1.7.2;

(c) Ogni collo è contrassegnato conformemente alle disposizioni del 5.2.1.9;

(d) Ad eccezione del caso in cui le pile o batterie si trovino all'interno di un dispositivo, ogni confezione può resistere a una prova di caduta da un'altezza di 1,2 m, indipendentemente dall'orientamento, senza che le pile o le batterie in essa contenute siano danneggiate, senza che il suo contenuto sia spostato in modo tale che le batterie (o le pile) si tocchino e senza che vi sia rilascio del contenuto;

(e) Le pile e le batterie installate in un dispositivo sono protette da danni. Quando le batterie sono installate in un dispositivo, quest'ultimo è posto in imballaggi esterni robusti, costruiti con materiali appropriati e di resistenza e di progettazione adeguati alla capacità dell'imballaggio e all'uso previsto, a meno a meno che alla batteria non sia assicurata una protezione equivalente dal dispositivo in cui è contenuta;

(f) Ogni pila, anche quando fa parte di una batteria, contiene soltanto merci pericolose autorizzate al trasporto conformemente alle disposizioni del capitolo 3.4 e in quantità non superiori a quelle indicate nella colonna (7a) della tabella A del capitolo 3.2.

Figura 5.2.1.9.2



Marchio per le batterie

Parte 3 – Disposizioni Speciali

668

Le materie destinate alla segnaletica orizzontale e il bitume o prodotti simili destinati alla riparazione di crepe nella pavimentazione stradale, trasportati a caldo, non sono soggetti alle altre prescrizioni dell'ADR, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) Esse non soddisfino i criteri di classi diverse dalla classe 9;
- (b) La temperatura della superficie esterna della caldaia non superi 70 ° C;
- (c) La caldaia sia chiusa in modo da evitare la perdita di prodotto durante il trasporto;
- (d) La capacità massima della caldaia sia limitata a 3.000 l.

Parte 3 – Disposizioni Speciali

677

Le pile e le batterie che, secondo la disposizione speciale 376, sono considerate danneggiate o difettose e suscettibili di smontarsi rapidamente, di reagire pericolosamente, produrre una fiamma o un pericoloso rilascio di calore o un'emissione di gas o vapore tossici, corrosivi o infiammabili, nelle normali condizioni di trasporto,

devono essere assegnati alla categoria di trasporto 0.

Nel documento di trasporto, la menzione

"Trasporto secondo la disposizione speciale 376" deve essere completata dalla dicitura "Categoria di trasporto 0".

Parte 3 – Disposizioni Speciali

677

Le pile e le batterie
sono considerate
pericolosamente,
gas o vapore tossi

devono essere a

Nel documento d

"Trasporto secondo

"Categoria di tras

376

NOTA: Per determinare se una pila o batteria può essere considerata danneggiata o difettosa, è necessario effettuare una stima o una valutazione in base ai criteri di sicurezza del produttore della pila, della batteria o del prodotto finito o da parte di un esperto tecnico che conosca gli elementi di sicurezza della pila o della batteria. Una stima o una valutazione può includere, ma non è limitata a, i seguenti criteri:

- (a) Pericolo significativo come presenza di gas, fuoco o perdita di elettroliti;
- (b) L'uso che è stato fatto della pila o della batteria o un uso improprio della stessa;
- (c) Segni di danni fisici, come la deformazione dell'involucro della pila o della batteria, o colori sull'involucro;
- (d) Protezione contro corto-circuiti esterni ed interni, come misure di tensione o isolamento;
- (e) Stato degli elementi di sicurezza della pila o della batteria; o
- (f) Danni a qualsiasi componente di sicurezza interna, come il sistema di gestione della batteria.

Parte 3 – Disposizioni Speciali

677

Le pile e le batterie che, secondo la disposizione speciale 376, sono considerate danneggiate o difettose e suscettibili di smontarsi rapidamente, di reagire pericolosamente, produrre una fiamma o un pericoloso rilascio di calore o un'emissione di gas o vapore tossici, corrosivi o infiammabili, nelle normali condizioni di trasporto,

devono essere assegnati alla categoria di trasporto 0.

Nel documento di trasporto, la menzione

"Trasporto secondo la disposizione speciale 376" deve essere completata dalla dicitura "Categoria di trasporto 0".

Parte 3 – Disposizioni Speciali

678

I rifiuti costituiti da oggetti e materie contaminati dall'amianto libero (N° ONU 2212 e 2590), non fissati o immersi in un legante in modo che non possano prodursi emissioni di quantità pericolose di amianto respirabile, possono essere trasportati in virtù delle disposizioni del capitolo 7.3 a condizione che siano rispettate le seguenti disposizioni:

- (a) I rifiuti sono trasportati solo dal sito in cui tali rifiuti sono generati a un impianto di smaltimento definitivo. Tra questi due tipi di siti sono autorizzate soltanto le operazioni di stoccaggio intermedio, effettuate senza scarico né trasferimento del container-bag;
- (b) I rifiuti appartengono a una di queste categorie:
 - (i) rifiuti solidi derivanti da lavori stradali, compresi i rifiuti di fresatura di rivestimenti contaminati da amianto libero e i loro residui di lavaggio;
 - (ii) terreni contaminati da amianto libero;
 - (iii) oggetti (ad esempio mobili) contaminati da amianto libero proveniente da strutture o edifici sinistrati;

Parte 3 – Disposizioni Speciali

678

(b) I rifiuti appartengono a una di queste categorie:

(iv) materiali provenienti da strutture o edifici sinistrati contaminati da amianto libero che non possono, a causa del loro volume o della loro massa, essere imballati conformemente alle istruzioni di imballaggio applicabili al numero UN utilizzato (UN 2212 o 2590, a seconda dei casi); o

(v) rifiuti di cantiere contaminati da amianto libero provenienti da strutture o edifici demoliti o ristrutturati che, a causa delle loro dimensioni o della loro massa, non possono essere imballati conformemente all'istruzione d'imballaggio applicabile al numero UN utilizzato (N° ONU 2212 o 2590, a seconda dei casi);

(c) I rifiuti di cui alle presenti disposizioni non devono essere mescolati o caricati con altri rifiuti contenenti amianto né con qualsiasi altro rifiuto, pericoloso o meno;

(d) Ogni spedizione è considerata un carico completo ai sensi della definizione del punto 1.2.1; e

(e) Il documento di trasporto è conforme al punto 5.4.1.1.4.

Parte 3 – Disposizioni Speciali e

Capitolo 7.3 Disposizione speciale relativa al trasporto alla rinfusa

AP12

I rifiuti possono essere trasportati alla rinfusa purché siano contenuti in un sacco della dimensione del vano di carico, denominato "**container-bag**".

Il container-bag è destinato ad essere caricato solo quando è collocato all'interno di un compartimento per carichi alla rinfusa a pareti rigide. Non è destinato ad essere maneggiato o utilizzato da solo al di fuori di questo compartimento.

Ai fini della presente disposizione, i container-bag devono essere dotati di almeno due componenti.

Il componente interno deve essere a tenuta di polvere per impedire il rilascio di quantità pericolose di fibre di amianto durante il trasporto. Il componente interno deve essere costituito da un film di polietilene o polipropilene.

Il componente esterno deve essere in polipropilene e dotato di un sistema di chiusura a cerniera. Esso deve garantire la resistenza meccanica del container-bag carico di rifiuti agli urti e alle sollecitazioni nelle normali condizioni di trasporto, in particolare quando un compartimento di carico caricato con container-bag viene trasferito tra veicoli e strutture di stoccaggio.



Parte 3 – Disposizioni Speciali e

Capitolo 7.3 Disposizione speciale relativa al trasporto alla rinfusa

I container-bag devono:

- (a) Essere progettati per resistere alla perforazione o allo strappo da parte di rifiuti o oggetti contaminati a causa dei loro angoli o della loro rugosità;
- (b) Avere un sistema di cerniere sufficientemente a tenuta per impedire il rilascio di quantità pericolose di fibre di amianto durante il trasporto. Non sono consentite chiusure con lacci o a ribalta.

Il compartimento di carico deve avere pareti metalliche rigide di resistenza sufficiente per l'uso cui è destinato. Le pareti devono essere abbastanza alte da contenere completamente il container-bag. Se il container-bag offre una protezione simile, la copertura del veicolo può essere rimossa quando si utilizza la disposizione VC1.

Gli oggetti contaminati da amianto libero provenienti da strutture o edifici danneggiati, nonché i rifiuti di cantieri edili contaminati da amianto libero provenienti da strutture o edifici demoliti o ristrutturati, come indicato nella disposizione speciale 678 (b) (iii), (iv) e (v), devono essere trasportati in un container-bag inserito in un secondo container-bag dello stesso tipo. La massa totale dei rifiuti contenuti non deve superare le 7 tonnellate.

In ogni caso, la massa massima di rifiuti non deve superare la capacità specificata dal produttore del container-bag.



Parte 3 – Disposizioni Speciali e Capitolo 5.4 Documento di Trasporto

Quando si applica la disposizione speciale 678 del capitolo 3.3, il documento di trasporto deve recare la dicitura "**Trasporto secondo la disposizione speciale 678**".

La descrizione dei rifiuti trasportati conformemente alla disposizione speciale 678 (b) del capitolo 3.3 **deve essere aggiunta alla descrizione delle merci pericolose** prescritta al 5.4.1.1.1 da (a) a (d); e (k).

Il documento di trasporto deve essere accompagnato dai seguenti documenti:

- (a) **Una copia della scheda tecnica del tipo di container-bag utilizzato**, su carta intestata del fabbricante o del distributore con le dimensioni dell'imballaggio e la sua massa massima;
- (b) **Una copia della procedura di scarico** secondo la disposizione speciale CV38 del 7.5.11, se applicabile.

Documento di trasporto
Con la dicitura aggiuntiva
"Trasporto secondo la
disposizione speciale 678".

**Scheda tecnica del
container-bag utilizzato**

- Su carta intestata
produttore/distributore
- Con dimensioni imballaggio
- Con massa massima

Copia procedura di scarico

- Secondo la disposizione speciale
di carico/scarico CV38

Parte 3.4 – Limitata Quantità

Capitolo 3.4 – Quantità limitate

3.4.1

...

Le merci pericolose imballate in tali quantità limitate, che rispondono alle disposizioni del presente capitolo, non sono soggette ad altre disposizioni dell'ADR, ad eccezione delle disposizioni pertinenti di:

(a) parte 1, capitoli 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;

(b) parte 2;

(c) parte 3, capitoli 3.1, 3.2, 3.3 (ad eccezione delle disposizioni speciali 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 e 650 (e));

(d) parte 4, paragrafi 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8;

(e) parte 5, 5.1.2.1 (a) (i) e (b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10, 5.4.2;

(f) parte 6, prescrizioni sulla fabbricazione del 6.1.4 e paragrafi 6.2.5.1 e da 6.2.6.1 a 6.2.6.3;

(g) parte 7, capitolo 7.1 e 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (ad eccezione del 7.5.1.4), 7.5.2.4, 7.5.7, 7.5.8 e 7.5.9;

(h) parte 8, 8.2.3, 8.6.3.3 e 8.6.4.

8.2.3

Formazione di tutto il personale, diverso dai conducenti aventi un certificato di cui al 8.2.1, coinvolto nel trasporto di merci pericolose per strada

Tutte le persone le cui funzioni hanno a che fare con il trasporto stradale di merci pericolose devono avere ricevuto, conformemente al capitolo 1.3, una formazione sulle disposizioni che regolano il trasporto di queste merci, rispondente alle loro responsabilità e funzioni. Questa prescrizione si applica, per esempio, al personale impiegato dal trasportatore o dallo speditore, al personale che carica e scarica le merci pericolose, al personale che lavora nei depositi intermedi o per le agenzie di spedizione ed ai caricatori e ai conducenti di veicoli diversi da quelli aventi un certificato conformemente a 8.2.1, coinvolti nel trasporto di merci pericolose per strada.



ADR 2025 – Novità

Parte 4

Parte 4 – Capitolo 4.1 Utilizzo di imballaggi

P912	ISTRUZIONE DI IMBALLAGGIO	P912
Questa istruzione si applica ai numeri ONU 3556, 3557 e 3558.		
<p>Il veicolo deve essere protetto da un imballaggio esterno rigido e robusto, realizzato in un materiale adatto, che presenti una resistenza sufficiente e progettato in funzione della sua capacità e all'uso previsto. L'imballaggio deve essere costruito in modo da impedire qualsiasi funzionamento accidentale durante il trasporto. Gli imballaggi non devono necessariamente soddisfare le prescrizioni del 4.1.1.3. Il veicolo deve essere fissato nell'imballaggio esterno con mezzi in grado di trattenerlo per evitare qualsiasi movimento che potrebbe modificare l'orientamento o danneggiare la batteria durante il trasporto.</p> <p>Quando i veicoli sono trasportati in un imballaggio, alcune parti del veicolo, diverse dalla batteria, possono essere staccate per poter stare dentro all'imballaggio.</p> <p>NOTA: La massa netta degli imballaggi autorizzati può superare 400 kg (vedere 4.1.3.3).</p> <p>I veicoli con massa netta individuale pari o superiore a 30 kg:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) possono essere caricati in casse o fissati su pallet;(b) possono essere trasportati non imballati, a condizione che possano rimanere in posizione verticale durante il trasporto senza supporto supplementare, e che offrano una protezione adeguata alla batteria in modo che non venga danneggiata; o(c) quando sono suscettibili di capovolgersi durante il trasporto (ad esempio motocicli), possono essere trasportati non imballati in un mezzo di trasporto dotato di mezzi atti ad impedire il ribaltamento durante il trasporto, quali cunei, telai o rastrelliere.		

P303	ISTRUZIONE DI IMBALLAGGIO	P303
Questa istruzione d'imballaggio si applica al N° ONU 3555		
<p>I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 nonché del 4.1.5.12: Fusto in plastica con coperchio non amovibile (1H1) di capacità massima 250 l.</p> <p>Disposizione speciale di imballaggio: PP26 Per il N° ONU 3555, gli imballaggi devono essere privi di piombo</p>		

Parte 4 – Capitolo 4.3 Uso delle cisterne e container

4.3.2.2

Il fascicolo cisterna deve essere conservato dal proprietario o dal gestore che devono essere in grado di presentare questi documenti su richiesta dell'autorità competente. Il fascicolo cisterna deve essere tenuto per tutta la durata della vita della cisterna e conservato per 15 mesi dopo che la cisterna è stata ritirata dal servizio.

In caso di cambio del proprietario o del gestore durante la durata della vita della cisterna, il fascicolo cisterna deve essere trasferito senza indugio a questo nuovo proprietario o gestore.

Copie del fascicolo cisterna o di tutti i documenti necessari devono essere messe a disposizione dell'organismo di controllo per le prove, controlli e verifiche delle cisterne secondo 6.8.2.4.5 o 6.8.3.4.18, durante i controlli periodici o straordinari.

NOTA: *Il fascicolo cisterna può anche essere conservato in formato elettronico*



Parte 4 – Capitolo 4.3 Uso delle cisterne fisse

4.3.2.2.3 Le disposizioni del 4.3.2.2.1 da (a) a (d) non si applicano alle cisterne che trasportano liquidi ad una temperatura superiore a 50°C.

Il grado di riempimento per:

(a) Le materie liquide trasportate ad una temperatura superiore a 50 °C;

(b) Le materie liquide la cui temperatura è inferiore a 50 °C al momento del riempimento, ma che durante il trasporto sono destinate ad essere riscaldate a una temperatura superiore a 50 °C; e

(c) Le materie solide trasportate ad una temperatura superiore al loro punto di fusione;

deve essere tale che la cisterna non sia riempita per più del 95 % in nessun momento durante il trasporto.

Il grado di riempimento massimo deve essere determinato con la seguente formula:

$$\text{grado di riempimento} = 95 \frac{d_r}{d_f} .\% \text{ della capacità}$$

in cui d_f e d_r sono rispettivamente le densità della materia alla sua temperatura media durante il riempimento e la temperatura massima media del carico durante il trasporto.

Le cisterne con dispositivo di riscaldamento devono essere regolate in modo che il grado massimo di riempimento del 95 % della capacità non sia superato in nessun momento durante il trasporto.

ADR 2025 – Novità

Parte 5

Parte 5 – Capitolo 5.2 Marcatura ed etichettatura

5.2.1.9 *Marchio per le batterie*

5.2.1.9.1


I colli contenenti pile o batterie al litio o pile o batterie al sodio ionico preparati conformemente alle disposizioni speciali 188 o 400 del capitolo 3.3 **devono recare il marchio** mostrato nella Figura 5.2.1.9.2.

5.2.1.9.2

Il marchio deve riportare il numero ONU preceduto dalle lettere “UN”, cioè “UN 3090” per le pile o batterie al litio metallico, “UN 3480” per le pile o batterie al litio ionico o “UN 3551” per le pile o batterie al sodio ionico.


Quando le pile o batterie sono contenute in un imballaggio **con** un dispositivo, il numero ONU appropriato preceduto dalle lettere “UN”, “UN 3091”, “UN 3481” o “UN 3552”, deve essere indicato.

Quando un collo contiene delle pile o batterie assegnate a differenti numeri ONU, tutti i numeri ONU applicabili devono essere indicati su uno o più marchi.







Parte 5 - Capitolo 5.2 Marcatura ed etichettatura


~~MARCHIO PER LE BATTERIE AL LITIO~~




MARCHIO PER LE BATTERIE




ADR 2019



ADR 2021



ADR 2023



ADR 2025

E' stato rimosso il numero di telefono per ottenere maggiori informazioni



E' possibile utilizzare il vecchio marchio fino al 31/12/2026 (per esaurimento scorte)

Parte 5 - Capitolo 5.4 Documentazione

5.4.0.2

È ammesso ricorrere a tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI) per facilitare la redazione dei documenti o sostituirli, a condizione che le procedure utilizzate per la scelta, la conservazione e il trattamento di dati elettronici permettano di soddisfare, in modo almeno equivalente all'utilizzazione di documenti su carta, le esigenze legali in materia di forza probatoria e disponibilità dei dati durante il trasporto.

*Le informazioni prescritte nel presente capitolo relative alle merci pericolose trasportate devono essere disponibili durante il trasporto in modo che **le merci per veicolo e il veicolo possano essere identificati nella documentazione.***



Successivamente modificato dal WP15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods di UNICE) : **OBBLIGO LIMITATO AL SOLO CASO DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DEI DATI**

ADR 2025 – APPROFONDIMENTO 2

CMR = Convention des Marchandises par Route

Lettera di Vettura Internazionale per il trasporto su strada

- **contratto** che disciplina numerosi aspetti normativi del trasporto internazionale su strada a titolo oneroso (no contratti gratuito);
- il luogo di ricezione della merce e quello previsto per la riconsegna siano in due Paesi diversi, di cui almeno uno parte della Convenzione (**trasporto internazionale**).
- Nei trasporti intermodali (strada-mare, strada-ferrovia oppure strada-aereo), se la merce non viene scaricata dal mezzo stradale a sua volta trasportato su diverso mezzo di trasporto (es. marittimo), e quindi **non c'è «rottura del carico»**, troverà applicazione la CMR.

Approvazione ITALIA: Legge del 6/12/1960 n.1621.

ADR 2025 – APPROFONDIMENTO 2

CMR = Convention des Marchandises par Route

Gli Stati aderenti alla CMR (42 paesi)

- | | | | | |
|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| ➤ Austria | Finlandia | Kyrgyzstan | Poland | Tunisia |
| ➤ Belarus | France | Latvia | Portugal | Turkey |
| ➤ Belgium | Germany | Lithuania | Romania | Turkmenia |
| ➤ Bosnia | Greece | Luxembourg | Russian Fed. | United Kingdom |
| ➤ Bulgaria | Hungary | Macedonia | Slovakia | Uzbekistan |
| ➤ Croatia | Iran | Moldavia | Spain | Yugoslavia |
| ➤ Czech | Rep. Ireland | Morocco | Sweden | |
| ➤ Danmark | Italy | Netherland | Switzerland | |
| ➤ Estonia | Kazakhstan | Norway | Tajihistan | |

CMR = Lettera di Vettura internazionale

Il contratto di consegna CMR deve avere obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- luogo e data della sua compilazione;
- nome e indirizzo del mittente;
- nome e indirizzo del vettore;
- luogo e data di ricevimento della merce e luogo previsto per la riconsegna;
- nome e indirizzo del destinatario;
- **denominazione corrente della natura della merce, genere dell'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta (sez. 6, 7, 8 e 9);**
- numero dei colli, loro contrassegni particolari e loro numeri;
- peso lordo o quantità altrimenti espressa della merce;
- spese relative al trasporto (prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti doganali e altre spese sopravvenienti a partire dalla conclusione del contratto di trasporto fino alla riconsegna);
- istruzioni richieste per le formalità doganali e altre;
- indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto è disciplinato dalla presente Convenzione".

6342/1/3

weiß = Exemplar für Auftraggeber
rosa = Exemplar für Absender
blau = Exemplar für Empfänger
grün = Exemplar für Frachtführer

blanc = Exemplaire pour committant
rose = Exemplaire de l'expéditeur
bleu = Exemplaire du destinataire
vert = Exemplaire du transporteur

wit = Exemplaar voor lastgever
roze = Exemplaar voor afzender
blauw = Exemplaar voor geadresseerde
groen = Exemplaar voor vervoerder

blanco = Esemplare per committente
rosa = Esemplare per mittente
blu = Esemplare per destinatario
verde = Esemplare per trasportatore

white = Copy for orderer
pink = Copy for sender
blue = Copy for consignee
green = Copy for carrier

hvéd = Exemplar for ordergiver
rosa = Exemplar for afsender
blå = Exemplar for modtager
grøn = Exemplar for befordrer

INTERNATIONALER FRACHTBRIEF LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenseitigen Abmachung des Bestimmungsin des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR).
Ce transport est soumis, notwithstanding toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).

1 Absender (Name, Anschrift, Land)
Expéditeur (nom, adresse, pays)

2 Empfänger (Name, Anschrift, Land)
Destinataire (nom, adresse, pays)

3 Auslieferungsort des Gutes
Lieu prévu pour la livraison de la marchandise
Ort/Lieu
Land/Pays

4 Ort und Tag der Übernahme des Gutes
Lieu et date de la prise en charge de la marchandise
Ort/Lieu
Land/Pays
Datum/Date

5 Beigefügte Dokumente
Documents annexés

6 Zeichen u. Nummern
Marques et numéros

7 Anzahl der Packstücke
Nombre des colis

8 Art der Verpackung
Mode d'emballage

9 Offiz. Benennung i. d. Beförderung
Désignation officielle de transport

10 Statistiknummer
No. statistique

11 Bruttogewicht in kg
Poids brut, kg

12 Umfang in m³
Cubage m³

13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) Sondenvorschriften
Instructions de l'expéditeur (formales douaniers et autres) Prescriptions particulières

14 Rückentstehung
Retournement

15 Frachttarifsanweisungen
Prescriptions tarifaires

16 Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
Transporteur (nom, adresse, pays)

17 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

18 Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer
Reserves et observations des transporteurs

19 Zu zahlen vom:
Fracht
Prix de transport
Ermäßigungen
Réductions
Zuschläge
Suppléments
Nebengebühren
Frais accessoires
Sondergebühren
Divers
Zu zahlen Gesamt:
Somme/Totaal/Total

20 Besondere Vereinbarungen
Conventions particulières

21 Ausfertigt in
Etabli à

22 am
le

23 am
le

24 Gut empfangen
Reception des marchandises

25 Angaben zur Ermittlung der Entfernung mit Grenzübergängen
von bis km

26 Vertragspartner des Frachtführers

27 Amtliches Kennzeichen
Kfz
Anhänger

28 Nutzenlast in kg

29 Bestätigung des Empfängers/Datum/Unterschrift

30 Paletten-Absender - Expéditeur des palettes

31 Palette

32 Art
Euro-Palette
Gitterbox-Palette
Einfach-Palette

33 Anzahl
Tausch

34 Kein Tausch

35 Tausch

36 Art

37 Unterschrift und Stempel des Absenders
Signature et timbre de l'expéditeur

38 Unterschrift und Stempel des Frachtführers
Signature et timbre du transporteur

39 Unterschrift und Stempel des Empfängers
Signature et timbre du destinataire

40 Benutze Gen-Nr.
 N Bilateral EG CEMT

ADR 2009

CMR = Lettera di Vettura internazionale

6	7	8	9	10	11	12
Contrassegni e numeri Marks and Nos	Numero dei colli Number of packages	Tipo di imballaggio Method of packing	Descrizione delle merci Nature of the goods	Numero statistico Statistical num.	Peso Lordo kg Gross weight kg	Volume m3 Volume in m3
Classe Class	Cifra Number	Lettera Letter	(ADR*)	Documenti allegati e / o dettagli specifici Attached documents and / or specific details		

E' necessario indicare alcune informazioni relative all'ADR:

- Classe di pericolo
- Gruppo di imballaggio
- Numero ONU
- Descrizione
- Indicazione di allegati come DdT ADR

e-CMR = Lettera di Vettura internazionale elettronica

Il **CMR elettronico (e-CMR)**, è stato introdotto nel 2008 con il **Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione CMR** ed è entrato in vigore il 5 giugno 2011.

Essa contiene tutti i dettagli della lettera di vettura cartacea;
Presenta funzionalità aggiuntive come la possibilità di allegare documenti e foto e l'autenticazione tramite firma elettronica;

LEGGE N.37/2024 DEL 8 MARZO 2024

Adesione della Repubblica Italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Dal **26 settembre 2024** diventano **completamente operative anche in Italia le lettere di vettura elettroniche (e-CMR)** che accompagnano le spedizioni merci internazionali su strada.

e-CMR = Lettera di Vettura internazionale elettronica




IL REGOLAMENTO (UE) 2020/1056, eFTI




eFTI (Electronic Freight Transport Information)

«Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti relativamente al trasporto merci nel territorio dell'Unione» (art.1)

- Trasporto su strada, per ferrovia, per vie navigabili
- Trasporto combinato di merci tra stati UE
- Trasporto di merce pericolosa
- Trasporto di rifiuti



e-CMR = Lettera di Vettura internazionale elettronica



ADR 2025 – APPROFONDIMENTO 3

RENTRI = Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Il Decreto Ministeriale 59/2023 nello specifico DEFINISCE:



Nuovi modelli di:

1. Registro di Carico e Scarico (Allegato I)
2. Formulario Identificativo Rifiuto (Allegato II)



**Registro Elettronico
Nazionale Tracciabilità
Rifiuti (RENTRI)**

ADR 2025 – APPROFONDIMENTO 3

RENTRI = Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

NUOVO FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

6 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Provenienza: Urbano Speciale

CODICE EER STATO FISICO CARATTERISTICHE DI PERICOLO

Descrizione

Quantità kg litri Peso verificato in partenza Aspetto esteriore: Nr. Colli/Contenitori Alla rinfusa

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Analisi/rapporto di prova Classificazione Nr. documento Valida al


Trasporto ADR / RID Classe pericolo Nr. ONU Note:

Informazioni ADR non complete, utilizzare il campo note o il campo annotazioni.

17 ANNOTAZIONI

Vid. Virt. del 27/08/2024 09:44 per conto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova, rich. da 05451240286 - CHEMEX S.R.L.

TCSVT 000001 ZT



FORMULARIO RIFIUTI

REGISTRO NC Nr. registrazione DATA EMISSIONE TCSVT 000001 ZT

1 PRODUTTORE **2 DETENTORE**

Denominazione

Unità Locale
Luogo di produzione se diverso dall'unità locale

Codice Fiscale Numero iscrizione Albo

N. Aut. Comunicazione Tipo

3 DESTINATARIO

Denominazione

Unità locale
Codice Fiscale Numero iscrizione Albo Destinazione: R D

N. Aut. Comunicazione Tipo

4 TRASPORTATORE

Denominazione

Codice Fiscale Numero iscrizione Albo

5 INTERMEDIARIO o COMMERCIANTE

Denominazione

Codice Fiscale Numero iscrizione Albo

6 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Provenienza: Urbano Speciale

CODICE EER STATO FISICO CARATTERISTICHE DI PERICOLO

Descrizione

Quantità kg litri Peso verificato in partenza Aspetto esteriore: Nr. Colli/Contenitori Alla rinfusa

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Analisi/rapporto di prova Classificazione Nr. documento Valida al

Trasporto ADR / RID Classe pericolo Nr. ONU Note:

9 TRASPORTO **10 ALLEGATO MOD.** MICROACCOLTA INTERMEDIARIA

Targa adombrata Targa dinamica Pericolo (se diverso dal 601)

8 CODICINE e NOME CONDUCENTE Data inizio trasporto Ora

11 FIRMA del CONDUCENTE **17 FIRMA del PRODUTTORE o del DETENTORE**

12 RISERVATO al DESTINATARIO

Il carico è stato: Accettato per intero Accettato parzialmente Respinto Causale respingimento: NC IR A

Quantità accettata kg Quantità respinta kg Motivazioni:

In attesa di verifica analitica

Data arrivo Ora Firma del Destinatario

17 ANNOTAZIONI

Vid. Virt. del 27/08/2024 09:44 per conto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova, rich. da 05451240286 - CHEMEX S.R.L.

TCSVT 000001 ZT



Parte 5 – Capitolo 5.4 Documentazione

Possibilità di stimare la quantità di rifiuti medicali / ospedalieri / veterinari

5.4.1.1.3.2

Se non è possibile misurare la quantità esatta di rifiuti trasportati sul luogo di carico, la quantità di cui al 5.4.1.1.1 (f) può essere stimata nei seguenti casi alle seguenti condizioni:

- (a) Per gli imballaggi, al documento di trasporto viene aggiunto un elenco degli imballaggi indicante il tipo e il volume nominale;
- (b) Per i container, la stima si basa sul loro volume nominale e sulle altre informazioni disponibili, ad esempio il tipo di rifiuti, la densità media, il grado di riempimento;
- (c) Per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata, ad esempio mediante una stima fornita dallo speditore o mediante gli equipaggiamenti del veicolo.

Tale stima della quantità non è autorizzata per:

- Le esenzioni per le quali la quantità esatta è essenziale (ad esempio 1.1.3.6);
- I rifiuti contenenti le materie indicate al 2.1.3.5.3 (ad eccezione del N° ONU 3291, imballati conformemente all'istruzione di imballaggio P621) o le materie della classe 4.3;
- Le cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti che operano sottovuoto.

Il documento di trasporto deve recare la seguente dicitura:

«QUANTITÀ STIMATA CONFORMEMENTE AL 5.4.1.1.3.2».

ADR 2025 – Novità

Parte 6

Parte 6 – Capitolo 6.1 Costruzione e prove di imballaggi

6.1.3.1

Ogni imballaggio destinato ad essere utilizzato conformemente all'ADR deve recare, su un elemento non amovibile, dei marchi che siano durevoli, leggibili e situati in un luogo e di una dimensione tale, con riferimento all'imballaggio, da essere facilmente visibili.

Per i colli aventi una massa lorda superiore a 30 kg, i marchi o una riproduzione di questi devono apparire sopra o su un lato dell'imballaggio. Le lettere, i numeri ed i simboli devono misurare almeno 12 mm di altezza salvo che sugli imballaggi con capacità non superiore a 30 litri o con massa netta non superiore a 30 kg, dove devono misurare almeno 6 mm di altezza, nonché sugli imballaggi con capacità non superiore a 5 l o con una massa netta non superiore a 5 kg, dove devono avere dimensioni appropriate.



ADR 2025 – Novità

Parte 8

Parte 8 – Capitolo 8.1 Documenti di bordo

8.1.2 Documenti di bordo

8.1.2.1

Oltre ai documenti richiesti da altri regolamenti, devono trovarsi **a bordo della cabina di guida** dell'unità di trasporto i seguenti documenti:

- (a) *i documenti di trasporto* previsti al 5.4.1 per tutte le merci pericolose trasportate;
- (b) *le istruzioni scritte* previste al 5.4.3;
- (c) *(Riservato)*
- (d) *un documento di identificazione* che includa una fotografia per ogni membro dell'equipaggio del veicolo, conformemente al 1.10.1.4,

8.1.2.2

Nel caso in cui le disposizioni dell'ADR ne prevedano la redazione, devono trovarsi **a bordo della cabina di guida** dell'unità di trasporto anche:

- (a) il certificato di approvazione di cui al 9.1.3 per ogni unità di trasporto o elemento di questa;
- (b) il certificato di formazione del conducente come prescritto al 8.2.1;
- (c) una copia dell'approvazione dell'autorità competente, quando questa è prescritta al 5.4.1.2.1 (c) o (d) o al 5.4.1.2.3.3.



ATTENZIONE: Si sottolinea che i documenti devono essere di facile accesso, nella cabina di guida!

ADR 2025 – Novità

Parte 9

Parte 9 – Capitolo 9.2 Prescrizioni relative alla costruzione dei veicoli

ADR 2023

9.2.2.8 *Stacca batteria*

9.2.2.8.1

Un interruttore per interrompere i circuiti elettrici deve essere montato il più vicino possibile alla batteria. Quando è utilizzato un interruttore monopolare, deve essere sistemato sul cavo di alimentazione e non sul cavo di terra.

Si va verso un adeguamento normativo che considera anche le altre fonti di energia, oltre alla batteria di avviamento, che possono essere presenti su un veicolo es. elettrico.

ADR 2025

9.2.2.8 *Messa fuori tensione dei circuiti elettrici*

9.2.2.8.1

I dispositivi che consentono di mettere fuori tensione i circuiti elettrici a tutti i livelli di tensione devono essere montati il più vicino possibile alle fonti di energia. Se il dispositivo scollega solo un cavo dalla fonte di energia, deve scollegare il cavo di alimentazione.



Contatti

Michele Checchin

Consulente ADR / RID / IMDG / IATA

Tel. 345 7909594

michele.checchin@forema.it